


*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DELL'AQUILA*

Settore Ambiente Genio Civile e Protezione Civile



**Regolamento  
per il controllo del rendimento e  
dello stato di esercizio, manutenzione  
e ispezione degli impianti termici**

Approvato con D.C.P. n° 36 del 30.06.2008



## INDICE

- Art. 1** Definizioni
- Art. 2** Campo di applicazione
- Art. 3** Obblighi e facoltà in capo al responsabile dell'impianto termico
- Art. 4** Campagna di informazione
- Art. 5** Autocertificazione
- Art. 6** Istituzione del "*Bollino Verde*"
- Art. 7** Ditte abilitate al rilascio del "*Bollino verde*"
- Art. 8** Termini e modalità di consegna
- Art. 9** Costo delle verifiche
- Art. 10** Periodo e modalità di effettuazione delle verifiche
- Art. 11** Esito delle verifiche
- Art. 12** Requisiti dei verificatori
- Art. 13** Aggiornamento banca dati
- Art. 14** Rimborsi
- Art. 15** Sanzioni
- Art. 16** Disposizioni finali
- 
- Allegato 1** Caratteristiche grafiche e dimensionali del "*Bollino Verde*"
- Allegato 2** Modulo di autocertificazione dell'impianto termico
- Allegato 3** Modello F - Rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza nominale uguale o superiore a 35 KW
- Allegato 4** Modello G – Rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW



# **"Regolamento per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici"**

**(D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. , D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e L.R. n. 17/2007)**

## **Art. 1**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

**1) *Impianto termico:*** impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e soggetti ai medesimi obblighi per quanto tecnicamente possibile, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

**2) *Esercizio e manutenzione di un impianto termico:*** è il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia dell'ambiente.

**3) *Manutenzione ordinaria dell'impianto termico:*** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.



**4) Manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

**5) Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

**6) Ispezioni/verifiche su edifici ed impianti:** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dall'Autorità competente, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

**7) Impianto certificato :** è l'impianto per il quale è trasmesso all'Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 KW o all'Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, per impianti di potenza al focolare inferiore a 35 KW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'Autorità competente.

**8) "Bollino verde":** etichetta autoadesiva rilasciata, dai manutentori convenzionati di cui all'art. 7 del presente Regolamento al termine delle verifiche periodiche sugli impianti.

Il "Bollino verde" attesta l'avvenuta certificazione dell'impianto.

**9) Periodo annuale di esercizio:** periodo, definito dall'art. 9 del D.P.R. 412/93, in cui è consentito l'esercizio dell'impianto termico. Per la Provincia dell'Aquila, tale periodo è definito dai seguenti limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione ed al periodo annuale di funzionamento:

- per i Comuni della Provincia, ubicati in zona climatica "F": 18 ore giornaliere, senza limitazioni mensili;
- per i Comuni della Provincia, ubicati in zona climatica "E": 14 ore giornaliere, dal



15 ottobre al 15 aprile.

- per i Comuni della Provincia, ubicati in zona climatica "D": 12 ore giornaliere, dal 1° novembre al 15 aprile.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (art.9 comma 2 D.P.R. 412/93) in deroga, i Sindaci, su conforme delibera di giunta comunale, a fronte di comprovate esigenze, possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici (art. 10 D.P.R. 412/93).

## **Art. 2**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alla verifica dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 11, del D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 articoli 9, 13, 14, 15 e 17, del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 così come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 e della L.R. n. 17 del 25 giugno 2007.

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici (secondo la definizione del comma 14 - Allegato A del D.Lgs n. 311/2006 e della lettera a) - comma 1 - art. 2 della L.R. n. 17 del 26 giugno 2007) quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.



### Art. 3

#### **OBBLIGHI E FACOLTÀ IN CAPO AL RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99 l'esercizio e la manutenzione e dell'impianto termico sono affidati:

##### **a) Per impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW**

- Al proprietario, se occupante dell'immobile o se l'immobile non è occupato;
- All'occupante, a qualsiasi titolo, dell'immobile;

Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identificano con l'occupante.

Le figure di cui sopra possono delegare i loro compiti al soggetto a cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di "terzo responsabile", fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo annuale di accensione, a seconda delle zone climatiche previste nell'art. 9 del D.P.R. n. 412/93, dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione e del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 412/93 (tranne alcune deroghe così come previsto dall'art. 10 del predetto D.P.R.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante/utente <sup>(1)</sup> di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

##### **b) Per impianti con potenza nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW**

- Al terzo responsabile, se nominato quale gestore e manutentore;
- All'amministratore, nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali, se non è stato incaricato un terzo responsabile;
- Al proprietario dell'immobile che non abbia nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della L. n. 10 del 9 gennaio 1991, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al



proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

<sup>(1)</sup> **Utente** è colui (per esempio proprietario, usufruttuario, comodatario, locatario) che a qualsiasi titolo occupa un alloggio, nel quale sia installato un impianto di riscaldamento.

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze.

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia dell'Aquila – Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile, Via Filomusi Guelfi, 8 – 67100 L'Aquila.

Al medesimo Ente il terzo responsabile dovrà comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "*libretto di centrale*".

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di controllo tecnico periodico e di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 46/1990.

Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) della medesima Legge n. 46/1990.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto, tra l'altro a comunicare entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia dell'Aquila. Al medesimo ente il terzo responsabile deve comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.



#### Art. 4

### CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Tutta l'attività, prevista per l'applicazione delle suddette normative, sarà preceduta da una campagna di informazione capillare a tutti i livelli che si articolerà in:

- realizzazione e diffusione in tutti i Comuni della Provincia di manifesti recanti l'AVVISO della Provincia;
- pubblicazione di pagine e articoli relativi all'attività in oggetto sui quotidiani locali;
- informazione a tutti i Sindaci dei Comuni interessati per illustrare l'iniziativa intrapresa;
- incontri con i portatori d'interesse.
- altre forme ritenute efficaci allo scopo e conformi alle norme vigenti.

#### Art. 5

### AUTOCERTIFICAZIONE

La Provincia dell'Aquila accerta la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di propria competenza .

E' data facoltà all'utente di certificare il proprio impianto, mediante la consegna dell'autocertificazione, allegando alla stessa il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 17 del 25 giugno 2007, rilasciato dal manutentore, e la ricevuta di versamento dell'apposito bollettino di Conto Corrente Postale intestato alla Provincia dell'Aquila (C/C n. 23951445, causale "Autocertificazione impianti termici").

L'importo previsto per l'autocertificazione è così stabilito:

Potenza nominale dell'impianto[kW] (Pn)	Autocertificazione	
	Importo [Euro]	validità
$15 \leq Pn < 35$ <sup>(1)</sup>	12.00	quadriennale
$12Pn < 35$ <sup>(2)</sup>	12.00	biennale
$35 \leq Pn < 60$ <sup>(2)</sup>	30.00	annuale
$60 \leq Pn < 116$ <sup>(2)</sup>	50.00	annuale
$116 \leq Pn < 350$ <sup>(2)</sup>	80.00	annuale
$Pn \geq 350$ <sup>(2)</sup>	100.00	annuale





(1) solo per apparecchi assimilati ad impianti termici (art.1, comma 1 del presente Regolamento)

(2) impianti termici

N.B. Nel caso di impianti costituiti da più generatori per ogni generatore in più rispetto al primo, a servizio della stessa unità immobiliare, si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotto del 50%.

In alternativa, con apposita delega, l'utente può delegare il manutentore a svolgere tutti gli adempimenti di competenza, connessi alla certificazione dell'impianto termico. All'utente deve essere rilasciata opportuna documentazione, attestante l'effettiva certificazione dell'impianto (L.R. n. 17/07 art. 5, comma 9) .

In tal caso la trasmissione all'Autorità competente della documentazione, di cui al presente articolo avverrà esclusivamente per via informatica, mediante il software che verrà messo a disposizione di tutti i manutentori.

## **Art. 6**

### **ISTITUZIONE DEL "BOLLINO VERDE"**

Contestualmente all'effettuazione della verifica il manutentore riscuoterà dall'utente il contributo sottoindicato, rilasciando all'utente a titolo di quietanza il "*Bollino Verde*" predisposto e distribuito direttamente dalla Provincia dell'Aquila o, previo accordo, dalle rispettive Associazioni di Categoria.

Il "*Bollino Verde*", che non è cedibile, sarà annullato con punzonatura sul mese di esecuzione della verifica e sottoscritto dall'operatore con firma leggibile. La prima sezione del bollino verrà applicata sul mantello della caldaia o sul libretto di impianto/centrale, la seconda sul rapporto di controllo da consegnare alla Provincia dell'Aquila, la terza sulla copia del manutentore.

Per potenza al focolare dell'impianto termico si intende la somma delle potenze nominali al focolare dei generatori asserviti all'impianto.



## Art. 7

### DITTE ABILITATE AL RILASCIO DEL "BOLLINO VERDE"

La Provincia dell'Aquila autorizza i manutentori - installatori, abilitati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 46/1990, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, al rilascio del "Bollino verde". La Provincia provvede altresì a redigere, rendere pubblico ed aggiornare periodicamente l'elenco dei centri assistenza, degli installatori e dei manutentori abilitati al rilascio del "Bollino verde" sentito le associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.

In caso di mancato rispetto, da parte della ditte abilitate di cui al paragrafo precedente, della normativa vigente o di ripetute violazioni, contestate per lettera dalla Provincia, al disciplinare sottoscritto, l'autorizzazione al rilascio del "Bollino verde" decade automaticamente e la Provincia provvede a cancellare il nominativo della Ditta dall'elenco dei soggetti abilitati.

Il soggetto cancellato non potrà iscriversi all'Elenco Provinciale per un periodo di tre anni.

## Art. 8

### TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La trasmissione informatica delle autocertificazioni, comprensive del numero del bollino verde, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla effettuazione del controllo di efficienza energetica.

In alternativa, l'originale dell'autocertificazione, completo di bollino verde, dovrà essere trasmesso - a mezzo posta ordinaria o consegnato a mano, a cura del manutentore o dell'utilizzatore - entro 60 giorni dal controllo periodico, al seguente indirizzo:

**Provincia dell'Aquila – Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile, Via Filomusi Guelfi n. 8 – 671100 L'AQUILA .**

Non saranno considerate valide le autocertificazioni non firmate o sprovviste del bollino verde o redatte su moduli non conformi a quanto prescritto dal presente Regolamento.



## Art. 9

### COSTO DELLE VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, la Provincia dell'Aquila provvede ad effettuare le ispezioni presso tutti gli impianti non dichiarati, cioè sprovvisti di "Bollino verde", con onere a carico degli utenti.

L'insieme delle attività di verifica/ispezione degli impianti dichiarati e non dichiarati deve riguardare annualmente almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 17/2007, dando precedenza a quelli non autocertificati (comma 4 art.5 L.R. 17/07) ed ai casi di non conformità (comma 5 art.5 L.R. 17/07).

Il costo della verifica, che comprende anche i costi sostenuti dalla Provincia per l'organizzazione del servizio, è così stabilito in base alla potenza nominale dell'impianto:

Potenza nominale dell'impianto[kW] (Pn)	Spesa addebitata agli utenti sprovvisti di <i>bollino verde</i>
	Importo [Euro]
$15 \leq Pn < 35$ <sup>(1)</sup>	60.00
$Pn < 35$ <sup>(2)</sup>	60.00
$35 \leq Pn < 60$ <sup>(2)</sup>	90.00
$60 \leq Pn < 116$ <sup>(2)</sup>	120.00
$116 \leq Pn < 350$ <sup>(2)</sup>	150.00
$Pn \geq 350$ <sup>(2)</sup>	250.00

(<sup>1</sup>) solo per apparecchi assimilati ad impianti termici (art.1, comma 1 del presente Regolamento)

(<sup>2</sup>) impianti termici

Per ogni generatore di calore in più rispetto al primo, a servizio della stessa unità immobiliare, si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotto del 50%.



## Art. 10

### PERIODO E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

Le verifiche di cui all'art. 9 saranno effettuate preferibilmente nel periodo annuale di esercizio degli impianti, previo avviso inviato al responsabile dell'impianto termico o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori dello stabile in cui è installato l'impianto.

Gli utilizzatori degli impianti o i soggetti da essi delegati dovranno predisporre l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica; in particolare il generatore dovrà essere funzionante, acceso, accessibile e previsto di adeguato foro di prelievo conforme alle norme tecniche vigenti.

Al momento della verifica l'utente dovrà dimostrare l'avvenuto versamento per l'"Autocertificazione", ovvero il versamento dell'importo di cui all'art. 9, per utenti sprovvisti di bollino verde (non autocertificati).

Nel caso in cui l'utente non disponga della ricevuta di versamento, l'ispettore potrà non eseguire le operazioni di controllo. In tal caso si intenderà che la verifica non è portata a termine per causa imputabile all'utente e si applicherà quanto previsto dall'art. 14.

Le verifiche sono mirate ad accertare che l'impianto termico sia gestito, esercito e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica in materia.

In generale viene accertato:

- che sia presente tutta la documentazione a corredo dell'impianto, prescritta dalle norme vigenti;
- che l'impianto termico sia dotato di "*libretto di impianto*" o "*libretto di centrale*" e che tali documenti siano correttamente tenuti e compilati;
- che l'utilizzatore o terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente;
- che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- che siano state redatte e regolarmente conservate, per il previsto periodo, le relazioni di intervento (rapporti di controllo tecnico, ecc.) relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite;
- l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto, le generalità e



il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e quant'altro previsto dalla norma;

- che siano rispettate tutte le norme contenute nel D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii. e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare vengono effettuati almeno i seguenti accertamenti:

- il tipo di combustibile usato;
- la potenza termica del focolare;
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore (C°);
- la temperatura dell'aria comburente (C°);
- l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi;
- la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore;
- la percentuale di O<sub>2</sub> nei fumi all'uscita del generatore;
- la perdita di calore sensibile dei fumi (Q<sub>s</sub>%);
- il rendimento di combustione alla potenza nominale ( $\eta_c$ %).

Sono inoltre verificati:

- lo stato delle coibentazioni;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione;
- i dispositivi di regolamentazione e controllo;
- i sistemi di aerazione e ventilazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- eventuali ulteriori anomalie secondo le procedure contenute nelle norme vigenti.

I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici di potenza pari o superiore a 35 kW devono essere annotati sul libretto di centrale negli spazi appositamente previsti.

Nell'ambito della fase ispettiva di cui al presente art., nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore ai 15 anni, l'ispezione viene effettuata nel suo complesso e nel seguente modo (art.5 comma 6 L.R.17/07):

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 KW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
- b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 KW , con la



determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzia l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

- c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte come su detto.

## **Art. 11**

### **ESITO DELLE VERIFICHE**

Una copia del documento di verifica, con esito di accertamento favorevole sarà rilasciata al proprietario/utilizzatore dell'impianto o nel caso di impianti condominiali al relativo amministratore e costituirà un documento valido per comprovare che l'impianto stesso è conforme alle norme vigenti.

Qualora, a seguito della verifica, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non è a norma di legge e le irregolarità sono tali per cui il funzionamento dell'apparecchio può compromettere la sicurezza delle persone e/o animali e/o cose, la Provincia darà comunicazione al Sindaco ed agli Enti competenti per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità; inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, la Provincia informerà l'azienda distributrice di combustibile per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16 - comma 6 - D. Lgs. n. 164 del 23.05.2000.

Quando, a seguito degli interventi delle Autorità competenti, l'impianto sarà nuovamente conforme alle normative vigenti, dovrà essere data immediata comunicazione alla Provincia a cura del responsabile dell'impianto.

Qualora a seguito della verifica venga accertato che l'esercizio e manutenzione dell'impianto non è a norma di legge, ma l'apparecchio può essere tenuto in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone e/o animali e/o cose, verrà assegnato un termine utile per provvedere alla rimozione delle anomalie.

Alla scadenza del termine assegnato, al fine di controllare l'avvenuto intervento e la sua conformità alla normativa, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto dovrà inviare dichiarazione sostitutiva con assunzione di responsabilità, con la quale dichiarerà di avere sanato le anomalie, allegando la dichiarazione di conformità



rilasciata dal manutentore/installatore e gli altri documenti eventualmente richiesti dalla Provincia dell'Aquila.

Qualora sia stata esperita la procedura di cui sopra e l'impianto non sia stato reso conforme alle normative vigenti per omissione del proprietario/occupante, la Provincia comunicherà il fatto al Sindaco ed agli Enti competenti per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 3 L.R. 17/2007, applicata nella formula non inferiore a €. 500,00 (cinquecento) non superiore a €. 3.000,00 (tremila) e, qualora si tratti di impianto alimentato a gas di rete, la Provincia ne darà comunicazione all'azienda distributrice di combustibile, la quale dovrà provvedere all'interruzione dell'erogazione.

## **Art. 12**

### **REQUISITI DEI VERIFICATORI**

Le verifiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento saranno effettuate da tecnici abilitati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento e provvisti dei requisiti di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 551 – Allegato I.

Per il rilascio della diagnosi energetica o della relazione di cui all'art.10 (art.5 comma 6 L.R.17/07), oltre ai requisiti predetti, i tecnici abilitati dovranno avere anche la qualifica di "energy manager" o "certificatore energetico".

## **Art. 13**

### **AGGIORNAMENTO BANCA DATI**

**13.1** Ai sensi e nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. 21.12.1999 n. 551, i terzi responsabili sono tenuti a comunicare alla Provincia di L'Aquila, entro 60 giorni le proprie nomine, e immediatamente le revoche, dimissioni e variazioni di consistenza o di titolarità degli impianti per i quali hanno assunto tale incarico.

La comunicazione deve contenere tutte le informazioni ed i dati necessari alla esatta definizione della consistenza dell'impianto (dati caratteristici dei generatori) ed all'individuazione della titolarità (ubicazione, proprietario, utilizzatore).

A tale scopo sono a disposizione presso La Provincia dell'Aquila appositi modelli di



comunicazione. Le comunicazioni su formati e modelli diversi dovranno contenere tutte le informazioni richieste nella modulistica di cui sopra e dovranno essere comunque conformi al Decreto del Ministero Attività Produttive del 17.03.2003, All. 1) per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw. e All 2) se la potenza uguale o superiore a di 35 Kw.

**13.2** Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551 del 21.12.1999 , le società distributrici di combustibili ad uso riscaldamento sono tenute a comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi, entro 90 giorni dalla richiesta da parte della Provincia.

I dati comunicati dovranno comprendere almeno le seguenti informazioni:

- ubicazione dell'impianto;
- titolarità dell'impianto;
- in caso di gas di rete, categoria della tariffa identificante l'uso;
- in caso di gas di rete, dato dimensionale del misuratore di portata quale portata nominale, fiamme, matricola contatore, ecc.;
- in caso di combustibili sfusi, quantità venduta all'utente nei dodici mesi antecedenti la richiesta.

I dati potranno essere trasmessi su supporto informatico o in alternativa su supporto cartaceo.

Per le comunicazioni successive alla prima si potranno inviare soltanto le sopravvenute variazioni rispetto agli elenchi inviati in precedenza.

## **Art. 14 RIMBORSI**

Nel caso in cui la verifica non possa essere effettuata o portata a termine per causa imputabile ai proprietari/utilizzatori o amministratori, verrà addebitata, a titolo di rimborso spese, la somma di €. 100.00. La verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche la seconda verifica non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre ad un ulteriore addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvederà a comunicare il fatto al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela





della pubblica incolumità, e qualora si tratti di impianto alimentato a gas di rete, all'Azienda fornitrice, ai sensi dell'art. 16 - comma 6 - D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000.

## **Art. 15**

### **SANZIONI**

Le sanzioni descritte si applicano conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 17/2007.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.000,00 (mille) e non superiore ad €. 6.000,00 (seimila).

L'autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 2 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da €. 500,00 (cinquecento) ad €. 3.000,00 (tremila).

L'Autorità competente è il Dirigente del Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile della Provincia dell'Aquila.

L'Autorità competente applica le sanzioni previste dal presente Regolamento e ne dispone l'incasso.



## **Art. 16**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti o che saranno emanate in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente Regolamento verrà, di conseguenza, modificato ed aggiornato, in relazione alle nuove disposizioni, dal Dirigente Responsabile con propria determinazione.